



## REGIONE PUGLIA

---

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

---

N. 189 del Registro

**OGGETTO:** Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.  
Assegnazione del seggio spettante alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

---

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

**VISTA** la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*, in particolare l’art. 12, comma 5, che assegna al Presidente della Giunta regionale la competenza alla nomina del Consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

**VISTO**, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 *“Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”*;

**RICHIAMATO** il proprio precedente decreto n. 3 dell’11 gennaio 2022 con il quale, ai fini del rinnovo del Consiglio della C.C.I.A.A. di Bari e in adempimento di quanto disposto dall’articolo 9 del D.M. 156/2011, si è provveduto alla rilevazione del grado di rappresentatività e alla individuazione delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori cui spetta designare i componenti in seno al Consiglio della Camera di commercio di Bari, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dell’organizzazione sindacale cui spetta la designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori.

**Visto** il decreto n. 47 del 17 febbraio 2022 con il quale il sottoscritto ha nominato i componenti il Consiglio della CCIAA di Bari per il quinquennio 2022-2027;

**Considerato** che il Consiglio camerale si è insediato in data 1 marzo 2022;

**Visto** il DPGR n. 91 del 15 marzo 2022 di riapertura dei termini per l’assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con termini temporali dimezzati rispetto a quelli previsti dal D.M. 156/2011, in ragione della straordinarietà della procedura ed in ordine ai principi di celerità e funzionalità del procedimento

**Considerato** che il Presidente della CCIAA di Bari in data 22.03.2022 ha pubblicato, all’albo camerale e sul sito istituzionale, l’avviso di riapertura dei termini per l’assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni sindacali dei lavoratori nel Consiglio dando comunicazione al sottoscritto.

**VISTA** la nota n. 00026213/U DEL 14/04/2022 con la quale il Segretario generale della Camera di Commercio di Bari ha trasmesso la documentazione acquisita comunicando altresì che è pervenuta una sola istanza di partecipazione al procedimento da parte della UIL di Puglia e di Bari;

**PRESO ATTO** che la fase procedimentale disciplinata dagli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e riguardante l’acquisizione e la verifica della documentazione predisposta dalle organizzazioni sindacali e le determinazioni di irricevibilità delle dichiarazioni o di esclusione dal



## REGIONE PUGLIA

procedimento rientra nella responsabilità procedimentale del Segretario Generale della Camera di commercio;

### DECRETA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente atto;
- individuare, la UIL di Puglia e di Bari quale organizzazione sindacale tenuta a designare il componente nel Consiglio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bari

Organizzazioni sindacali	n. 1 seggio	assegnato a UIL di Puglia e di Bari
--------------------------	-------------	-------------------------------------

- di notificare, a mezzo posta elettronica, il presente decreto all'organizzazione partecipante, con invito a designare il nominativo del rappresentante entro quindici giorni dalla notifica e alla Camera di Commercio di Bari;

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia.

Data a Bari, - 9 MAG. 2022

EMILIANO